

Statuto dell'Associazione
Associazione Sindacale SNOI
"Società Nazionale Odontoiatria Italiana"

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

- 1.1 Con il presente atto - È costituita l'Associazione denominata "Società Nazionale Odontoiatria Italiana" (in breve S.N.O.I.).
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Palermo, Via Vincenzo Marchesano, 14.
- 1.3 Per gli scopi istituzionali l'associazione si articola in sede nazionale e sedi territoriali.
Solo il Consiglio Direttivo (nel seguito indicato con C.D.) ha la facoltà di istituire Sedi territoriali.
- 1.4 L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.
- 1.5 La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 2

COSTITUZIONE - FORME DI ATTIVITÀ

- 2.1 La Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di tutela, promozione, sviluppo etico e tecnico-scientifico delle categorie professionali previste dal presente statuto, favorendo in tal modo il miglioramento della vita dei soggetti che rientrano in tali categorie. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 2.2 La Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono

essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Associazione. La Associazione è apolitica e apartitica ed è democratica e meritocratica.

- 2.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Ogni suo provento, anche derivante da attività promozionali accessorie o da altre forme di autofinanziamento e destinato ai fini istituzionali di cui sopra.
- 2.4 L'Associazione è aconfessionale, apartitica, non persegue alcun scopo di lucro diretto od indiretto e non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3

SCOPO ed OGGETTO ASSOCIATIVO

- 3.1 Lo SCOPO e le attività di interesse generale che la Associazione ha come oggetto sono:
1. rappresentare e tutelare gli interessi materiali, morali e sindacali dei soci e della categoria in tutti i settori di attività;
 2. promuovere la tutela previdenziale, assistenziale e assicurativa degli iscritti;
 3. sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
 4. partecipare alla trattativa ed alla stipula degli accordi che interessano il settore medico ed odontoiatrico;
 5. assumere la rappresentanza della categoria, a tutti gli effetti, presso le Autorità, Uffici, Organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nei confronti dei quali la categoria può avere rapporti od interessi;
 6. promuovere l'aggiornamento sindacale e professionale dei soci e della categoria;
 7. promuovere la lotta in ogni sede contro i fenomeni di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e contro ogni illecito commesso nell'esercizio della professione odontoiatrica;
 8. promuovere la tutela del paziente odontoiatrico;
 9. svolgere attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze professionali;
 10. promuovere la collaborazione scientifica e culturale con istituti ed associazioni simili;
 11. aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale ed internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni;
 12. aprire e gestire circoli per gli associati.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi di tutela e valorizzazione della categoria professionale di cui all'art.: 3.1;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.2 Tutte le attività della S.N.O.I., in carenza di esplicite indicazioni, sono svolte dalla sede nazionale e programmate e dirette dal C.D. per gruppi di soci operanti in territori limitati, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività e progetti regionali, locali ed internazionali nonché una presenza associativa diffusa sul territorio, il C.D. può istituire con propria deliberazione delle Sedi territoriali operative e stabilirne l'afferenza alla Sede nazionale. Le Sedi territoriali sono costituite da gruppi di Soci e/o sostenitori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un regolamento preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

3.3 La Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 4

ASSOCIATI

4.1 Possono diventare soci le persone fisiche e le persone giuridiche interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali che condividono lo spirito e gli ideali dell'associazione. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa. In tal senso possono liberamente iscriversi gli Odontoiatri, i Medici Chirurghi, gli Specialisti in Chirurgia Orale, gli Specialisti in Ortognatodonzia, gli Specialisti in Odontoiatria Pediatrica, gli Igienisti Dentali, il personale A.S.O, i titolari di Laboratori Odontotecnici, gli studenti in Discipline Sanitarie ed i Cultori della Materia. L'adesione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati della Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.

4.2 Sono soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione o sono stati ammessi alla medesima entro 30 giorni dalla data della costituzione.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come associati coloro che prestano attività professionale o comunque operativa nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono soci onorari coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, o direttamente dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione e/o che abbiano avuto particolari meriti nell'espletamento dei fini perseguiti da essa.

4.3 Gli Associati partecipano all'attività dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro.

4.4 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione;
- b) a essere eletti alle cariche direttive della Associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Associazione;
- d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Associazione;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Associazione;
- f) a frequentare i locali della Associazione;
- g) a fruire dei servizi della Associazione e a partecipare a tutte le sue attività;
- h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

5.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Associazione;
- b) versare la quota associativa alla Associazione;

c) non operare in concorrenza con l'attività della Associazione.

Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 6.1 L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Associazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.
- 6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 6.3 L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i regolamenti della Associazione. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata all'associato escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.
- 6.4 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l'associato.

Articolo 7

ORGANI

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei probiviri. (facoltativo)

Articolo 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

- 8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
- 8.2 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti gli associati; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi associati, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Associazione. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o degli associati.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 120 giorni di ogni anno, ovvero 180 quando particolari esigenze lo richiedono.

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati;

- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Associazione.

8.8 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente, che nomina un segretario verbalizzante dell'adunanza. Spetta al Presidente o ad un socio da lui delegato constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e votare in Assemblea. Il segretario redige e firma, unitamente al Presidente, il verbale delle riunioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto.

8.9 L'Assemblea può essere svolta seguendo varie modalità tutte valide ed alternative tra loro, che qui di seguito si elencano:

- la riunione si può tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
- la riunione si può tenere unicamente attraverso mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- la riunione si può tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di scegliere come intervenire, se in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;

Sarà l'organo amministrativo a scegliere, ogni volta, le modalità di partecipazione alla riunione assembleare.

Articolo 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il C.D. è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, eletti fra i soci. Non sono eleggibili coloro che siano negli organi dirigenti di altre associazioni che operano nel medesimo campo. L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo. Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in connessione alla carica rivestita o ad altri incarichi speciali ricevuti che siano stati preventivamente autorizzati dal Consiglio stesso. Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, esperti e tecnici anche invitati a scopo consultivo e/o che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino l'ente. Il coordinatore generale partecipa con carattere consultivo alle sedute del Consiglio direttivo.

Alla convocazione del neoeletto Consiglio direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

9.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del consiglio stesso cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

9.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

- 9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
- 9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 9.6 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 9.8 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9.9 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Associazione.
- 9.10 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.
- 9.11 Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Associazione e le relative registrazioni.
- 9.12 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Articolo 10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio direttivo nella sua primariunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

- 10.2 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.
- 10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 10.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.
- 10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
- 10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Associazione.

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.
- 11.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 11.3 I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga eletto l'organo di controllo, con effetto immediato.
- 11.4 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 13.1 Il Collegio dei probiviri, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.
- 13.2 I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.
- 13.3 Il Collegio dei probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei probiviri dell'UNPLI Friuli Venezia Giulia APS, ai sensi delle norme dello Statuto dello stesso.
- 13.4 I probiviri durano in carica 3 anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 14

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

- 14.1 Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
- 1) quote e contributi degli associati;
 - 2) eredità, donazioni e legati;
 - 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
 - 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 14.2 Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 14.3 Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

Articolo 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 16

VOLONTARI

Qualora la Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo Decreto legislativo.

Articolo 17

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

- 17.1 La Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 17.2 La Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- 17.3 Tutte le cariche della Associazione sono gratuite.
- 17.4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per la Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 18

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 18.1 Il Consiglio direttivo della Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea degli associati. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
- 18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Associazione.

Articolo 19

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

- 19.1 L'Associazione aderisce al Consorzio Associazione competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Associazione della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.
- 19.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 20

SCIoglimento

- 20.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Associazione o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
- 20.2 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 21

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti e del Codice civile.